

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA INFORMATIVA

2015 - 01

(Testo consolidato al 19/03/2020 – Aggiornamento V)

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE.....	3
TITOLO I PREMessa.....	3
Articolo I.I.1 – Fonti legislative.....	3
Articolo I.I.2 – Definizioni.....	3
TITOLO II OBIETTIVI, AMBITO DI RIFERIMENTO E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO.....	4
Articolo I.II.1 – Obiettivi.....	4
Articolo I.II.2 – Rinvii.....	4
Articolo I.II.3 – Preparazione.....	4
Articolo I.II.4 – Struttura.....	4
PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE	6
TITOLO I SOGGETTI DEPUTATI ALLA COMPILAZIONE, CONTROLLO E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI	6
Articolo II.I.1 – Responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza	6
Articolo II.I.2 – Referente/i operativo/i delle Segnalazioni Statistiche.....	6
TITOLO II MODELLI SEGNALETICI E MANUALI OPERATIVI	7
Articolo II.II.1 – Modelli segnaletici	7
Articolo II.II.2 – Manuali operativi	7
TITOLO III MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI MODELLI SEGNALETICI.....	8
Articolo II.III.1 – Periodicità e modalità di compilazione.....	8
Articolo II.III.2 – Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni.....	8
Articolo II.III.3 – Esenzioni dagli obblighi informativi periodici di vigilanza.....	9
Articolo II.III.4 – Attributi segnaletici: settore di attività economica e residenza	10
TITOLO IV DICHIARAZIONE SEMESTRALE DI CONFORMITÀ	12
Articolo II.IV.1 – Contenuti e modalità di predisposizione e approvazione	12
Articolo II.IV.2 – Tempi e modalità di trasmissione	13
PARTE III I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE	14
TITOLO I SOCIETÀ DI REVISIONE.....	14
Articolo III.I.1 – Fonti normative	14
Articolo III.I.2 – Modalità e tempi di esecuzione dei controlli.....	14
TITOLO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
Articolo III.II.1 – Responsabilità delle segnalazioni	17
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
TITOLO I ENTRATA IN VIGORE E TESTI CONSOLIDATI.....	18
Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore	18
Articolo IV.I.2 – Abrogazioni	18
Articolo IV.I.3 – Testi consolidati.....	19
TITOLO II MODIFICHE AD ALTRE FONTI NORMATIVE.....	19
Articolo IV.II.1 – Modifiche al Regolamento n. 2014-02.....	19
Articolo IV.II.2 – Modifiche ai Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03.....	19
Articolo IV.II.3 – Modifiche al Regolamento n. 2008-02.....	21

PARTE I INTRODUZIONE

Titolo I Premessa

Articolo I.I.1 – Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 41, primo comma e, per gli enti creditizi, attua il rinvio dell'art. VIII.II.3 del Regolamento BCSM 2007-07.
2. Il potere regolamentare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di richiedere informazioni trova la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modificazioni, in particolare all'articolo 34, comma 1.
3. Il potere sanzionatorio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, trova la propria fonte legislativa nell'art. 31 della Legge 29 giugno 2005, n. 96, così come attuato dal Decreto 76 del 30 maggio 2006 e successive modificazioni.

Articolo I.I.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento ed in generale nelle normative afferenti le singole segnalazioni di vigilanza, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - **“BCSM / Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche come “Autorità di Vigilanza”;
 - **“data di riferimento”**: ultimo giorno del periodo a cui si riferiscono le segnalazioni;
 - **“LISF”**: Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e successive modificazioni;
 - **“manuale operativo”**: raccolta di regole operative e interpretazioni normative da utilizzare per la compilazione e invio a BCSM delle segnalazioni (cfr. parte II titolo II del presente Regolamento, definito anche “manuale”);
 - **“modello segnaletico”**: strumento informativo utilizzato per la compilazione delle segnalazioni (cfr. parte II titolo II del presente Regolamento, definito anche “modello”);
 - **“normative di riferimento”**: provvedimenti BCSM che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, della LISF, disciplinano, unitamente ai manuali operativi, gli obblighi informativi dei soggetti segnalanti;
 - **“prospetto”**: parte del modello composta da dati omogenei tra loro; le singole normative di riferimento e i manuali operativi qualificano il contenuto dei singoli prospetti;
 - **“referente/i operativo/i della segnalazione”**: soggetto/i incaricato/i della compilazione di specifiche segnalazioni (cfr. parte II titolo I del presente Regolamento);
 - **“responsabile delle segnalazioni di vigilanza”**: responsabile della funzione preposta alla compilazione di tutte le segnalazioni inviate a BCSM (cfr. parte II titolo I del presente Regolamento);
 - **“segnalazioni di vigilanza”**: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o dei supporti informativi gestionali che, nell'ambito dei poteri di

vigilanza informativa di cui all'articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;

- “**settorizzazione**”: aggregazione di determinati valori in settori economici, così come qualificata in parte II Titolo III del presente Regolamento;
- “**soggetti segnalanti**”: soggetti autorizzati all'esercizio di una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H); nel presente Regolamento sono definiti anche “intermediari/enti segnalanti”;
- “**tabelle**”: aggregazione in forma tabellare di voci componenti, singolarmente o con altre tabelle, il prospetto;
- “**voce**”: dato elementare della segnalazione, da inserire nei prospetti compilando il relativo modello segnaletico; qualora necessario in relazione agli obblighi informativi previsti, la voce è ulteriormente articolata in sotto voci.

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo dei termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per i termini non elencati nel presente glossario si rimanda alle definizioni riportate nei Regolamenti BCSM n. 2007-07, 2011-03, 2006-03, 2014-04 e n. 2016-02 e, più in generale, nella LISF.

4. Le specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO e i relativi MANUALI OPERATIVI possono presentare glossari di maggior dettaglio contenenti definizioni utili per le singole SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

Titolo II

Obiettivi, ambito di riferimento e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 – Obiettivi

1. Il presente Regolamento accorpa in un unico provvedimento organico le norme di vigilanza generali applicabili alle SEGNALAZIONI predisposte ed inviate a BCSM dai SOGGETTI SEGNALANTI, in relazione agli obblighi informativi stabiliti dalle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

Articolo I.II.2 – Rinvii

1. Per l'illustrazione delle disposizioni specifiche afferenti le singole SEGNALAZIONI, si rinvia alle relative NORMATIVE DI RIFERIMENTO e ai singoli MANUALI OPERATIVI.

Articolo I.II.3 – Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo I.II.4 – Struttura

1. Il Regolamento è diviso in quattro Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.

2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima parte indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE

Titolo I

Soggetti deputati alla compilazione, controllo e inoltro delle segnalazioni

Articolo II.I.1 – Responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza

1. I singoli SOGGETTI SEGNALANTI provvedono ad individuare al proprio interno la figura del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, al quale viene affidata la responsabilità inerente la compilazione di tutte le SEGNALAZIONI inviate a BCSM. La nomina del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA così come la sua eventuale successiva sostituzione è effettuata previa delibera del Consiglio di Amministrazione, da inviare in copia all'Autorità di Vigilanza, dalla quale emerga la data di decorrenza del nuovo Responsabile.
2. Il RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA coordina l'attività dei REFERENTI OPERATIVI delle SEGNALAZIONI o delle singole Unità Organizzative, qualora distinte, incaricate della predisposizione delle SEGNALAZIONI e ne controlla l'integrità (in termini di piena conformità al MODELLO SEGNALETICO rilasciato da BCSM), la corretta compilazione nonché il regolare e tempestivo invio a BCSM, da parte dei REFERENTI OPERATIVI, in relazione ai singoli termini previsti dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
3. Nel caso di comunicazioni generali da parte di BCSM a tutti i SOGGETTI SEGNALANTI, ad es. emanazione di un nuovo MODELLO SEGNALETICO, queste sono inviate all'attenzione del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, che, oltre a curarne la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Capo della Struttura Esecutiva, provvede alla canalizzazione interna alle singole Unità Organizzative o al/ai REFERENTE/I OPERATIVO/I competente/i.
4. Qualora l'Autorità di Vigilanza richieda chiarimenti o rettifiche segnaletiche al SOGGETTO SEGNALANTE, tali comunicazioni sono inviate al RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA unitamente al/ai REFERENTE/I OPERATIVO/I della specifica SEGNALAZIONE.
5. I SOGGETTI SEGNALANTI predispongono gli opportuni presidi organizzativi interni (ad esempio tramite deleghe) finalizzati a garantire l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo anche nei periodi di assenza del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

Articolo II.I.2 – Referente/i operativo/i delle Segnalazioni Statistiche

1. In relazione all'organizzazione interna del SOGGETTO SEGNALANTE, per ogni SEGNALAZIONE possono essere designati uno o più REFERENTI OPERATIVI della stessa, incaricati della compilazione del MODELLO SEGNALETICO e del suo invio a BCSM nei termini previsti dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

2. La figura del REFERENTE OPERATIVO può coincidere con il RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, purché siano presenti presidi a garanzia del regolare svolgimento dell'attività anche nei periodi di assenza del predetto soggetto.
3. I SOGGETTI SEGNALANTI compilano i MODELLI SEGNALETICI con l'indicazione del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e, per la singola SEGNALAZIONE, del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I della stessa.

Titolo II

Modelli segnaletici e Manuali operativi

Articolo II.II.1 – Modelli segnaletici

1. Al fine di agevolare i SOGGETTI SEGNALANTI nella corretta compilazione delle SEGNALAZIONI, sono disponibili, nell'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm), i MODELLI SEGNALETICI necessari per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
2. I MODELLI SEGNALETICI sono distinti in PROSPETTI, che ricomprendono le VOCI da alimentare per la compilazione della SEGNALAZIONE, eventualmente organizzate in TABELLE.
3. Ogni PROSPETTO è identificato da un codice e da una denominazione, utilizzati anche nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO e nei MANUALI per individuare in maniera univoca i dati da compilare.
4. Gli aggiornamenti dei MODELLI SEGNALETICI sono adottati con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e portati a conoscenza dei SOGGETTI SEGNALANTI con congruo anticipo rispetto alla loro decorrenza, in relazione alla rilevanza ed agli impatti operativi delle variazioni apportate.

Articolo II.II.2 – Manuali operativi

1. I MANUALI OPERATIVI per la compilazione delle SEGNALAZIONI da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI sono disponibili sull'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm) unitamente ai relativi MODELLI SEGNALETICI.
2. I MANUALI illustrano le regole operative da osservare per la compilazione e l'inoltro delle SEGNALAZIONI a BANCA CENTRALE, ad integrazione di quanto previsto dalle NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
3. I MANUALI OPERATIVI possono altresì contenere indicazioni interpretative e chiarimenti utili ai fini della corretta applicazione delle NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
4. Il MANUALE OPERATIVO ed i suoi aggiornamenti vengono adottati e comunicati con modalità analoghe a quelle sopra descritte per i MODELLI SEGNALETICI.

Titolo III

Modalità di compilazione e trasmissione dei modelli segnaletici

Articolo II.III.1 – Periodicità e modalità di compilazione

1. Le SEGNALAZIONI hanno periodicità e caratteristiche diverse, così come previsto dalle NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
2. I MODELLI SEGNALETICI vanno compilati dai SOGGETTI SEGNALANTI, conformemente ai dati della contabilità aziendale e ai supporti informativi gestionali (per le informazioni di natura extra-contabile), in relazione al periodo al quale la SEGNALAZIONE è riferita, osservando le disposizioni previste dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO, unitamente alle indicazioni operative riportate nei singoli MANUALI.
3. Gli importi in euro vanno arrotondati all'unità, trascurando per ciascuna di esse, le frazioni inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore le frazioni uguali o superiori a 50 centesimi, salvo diverse disposizioni presenti nei MANUALI.
4. Salvo diversa indicazione presente nella specifica NORMATIVA DI RIFERIMENTO, le poste contabili espresse in valute diverse dall'euro vanno valorizzate in euro secondo i tassi di cambio di riferimento a pronti pubblicati dalla Banca Centrale Europea alla DATA DI RIFERIMENTO ovvero, qualora non disponibili, quelli dell'ultima data disponibile precedente.
5. Eventuali errori nella compilazione della SEGNALAZIONE, comunicati dall'Autorità di Vigilanza o rilevati autonomamente dal SOGGETTO SEGNALANTE, comportano l'obbligo di una tempestiva rettifica segnaletica da inviare a BCSM, riportando nell'apposito campo note - previsto dal MODELLO SEGNALETICO - la data di inoltro della precedente SEGNALAZIONE rettificata, la motivazione dell'errore, e l'indicazione dei dati modificati, unitamente al riferimento dell'eventuale richiesta di BCSM.
6. Qualora con riferimento ad una SEGNALAZIONE o ad una parte di essa, non vi siano informazioni da comunicare alla BANCA CENTRALE, il SOGGETTO SEGNALANTE deve comunque adempiere all'obbligo informativo, inviando il MODELLO SEGNALETICO con evidenza nel campo note dell'assenza di informazioni.

Articolo II.III.2 – Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

1. Le SEGNALAZIONI devono essere trasmesse dai SOGGETTI SEGNALANTI alla BANCA CENTRALE entro i termini stabiliti dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
2. Qualora il termine di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa, tale termine non è oggetto di posticipo.
3. Le SEGNALAZIONI vanno inoltrate a BANCA CENTRALE in versione elettronica utilizzando la procedura di trasmissione disponibile nell'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm).
4. Il manuale utente relativo all'uso della procedura di trasmissione elettronica è reso disponibile nell'area riservata del sito internet BCSM.
5. Qualora la procedura di trasmissione elettronica delle segnalazioni di vigilanza non risulti funzionante, ovvero i SOGGETTI SEGNALANTI non possano, per motivi tecnici, utilizzare tale procedura, gli stessi

devono prendere contatto con il Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE per ricevere indicazioni in ordine alle possibili modalità alternative di trasmissione delle SEGNALAZIONI¹.

6. Al fine di assicurare la conformità delle informazioni trasmesse con le risultanze della contabilità aziendale e dei supporti informativi gestionali, le procedure di predisposizione dei dati segnaletici devono essere appositamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al sistema di controlli interni svolti su tali procedure. Le procedure approvate devono garantire, tra l'altro, la riconciliazione dei dati segnaletici con le risultanze della contabilità aziendale e dei supporti informativi gestionali e devono garantire altresì la ricostruibilità e documentabilità dei raccordi tra la contabilità aziendale e i supporti informativi gestionali utilizzati e i dati presenti nelle segnalazioni di vigilanza.

7. I SOGGETTI SEGNALANTI prima di effettuare la trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI, devono:

- sottoscrivere e spedire a BANCA CENTRALE il modello previsto in Allegato 1 del presente Regolamento dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente, da aggiornare, ogni anno successivo al primo invio, in concomitanza con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio o comunque entro 30 giorni dalla data di accettazione di carica da parte del successore di quell'esponente aziendale firmatario del predetto modello che sia eventualmente cessato dall'incarico;
- chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo (Allegato 2 del presente Regolamento) è firmato dal Capo della struttura esecutiva del SOGGETTO SEGNALANTE.

8. I quesiti relativi alle SEGNALAZIONI possono essere presentati alla BANCA CENTRALE secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03 e 2014-04. I quesiti di interesse generale per tutti i SOGGETTI SEGNALANTI potranno ricevere risposta tramite un aggiornamento della specifica NORMATIVA DI RIFERIMENTO, dei MANUALI e dei MODELLI in relazione all'argomento del quesito.

Articolo II.III.3 – Esenzioni dagli obblighi informativi periodici di vigilanza

1. I SOGGETTI SEGNALANTI sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria sono tenuti alla compilazione delle SEGNALAZIONI per tutto il tempo di durata del provvedimento di rigore.

2. L'esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese finanziarie cancellate dal REGISTRO ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.

3. Considerata l'esigenza per l'Autorità di Vigilanza di mantenere un adeguato presidio informativo sull'andamento della procedura, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 della LISF, i SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione volontaria devono comunque trasmettere a BCSM:

¹ Consegna manuale o spedizione mediante raccomandata all'Autorità di Vigilanza di un supporto ottico (cd/dvd) o chiave USB contenente la SEGNALAZIONE. In tale caso il supporto ottico o la chiave USB dovrà essere accompagnato/a da un'attestazione di conformità dei dati trasmessi ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ENTE SEGNALANTE, secondo il modello predisposto in Allegato 5.

- a) entro il mese successivo a quello del deposito presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia delle relazioni di cui all'art. 111, commi 1, 3 e 4 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modificazioni;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico del modello segnaletico relativo alla “Situazione contabile” di ciascun SOGGETTO SEGNALANTE; i predetti prospetti vanno compilati con i soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica.

Articolo II.III.4 – Attributi segnaletici: settore di attività economica e residenza

1. Qualora richiesto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti nella NORMATIVA DI RIFERIMENTO, l'indicazione dell'attività economica prevalente svolta dalla clientela (SETTORIZZAZIONE) e l'area geografica di pertinenza del soggetto nelle singole SEGNALAZIONI va eseguita con le modalità descritte ai successivi commi.
2. Con riferimento alla SETTORIZZAZIONE, le categorie presenti nelle SEGNALAZIONI sono:
 - a) Amministrazioni pubbliche;
 - b) Società finanziarie:
 - i. Istituzioni finanziarie monetarie;
 - ii. Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari;
 - iii. Altre istituzioni finanziarie;
 - iv. Imprese di assicurazione;
 - v. Fondi pensione;
 - c) Società non finanziarie;
 - d) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
 - e) Altri.
3. Ai fini del corretto utilizzo delle categorie di cui al presente articolo, si rimanda all'Allegato G della Circolare 2015-02 “Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi” e si precisa che, indipendentemente dalla residenza e salvo diversa indicazione nelle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
 - il settore “Amministrazioni pubbliche” ricomprende le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale²;
 - il settore “Società finanziarie” ricomprende le unità istituzionali che svolgono intermediazione finanziaria, e/o attività finanziarie ausiliarie. Sono considerati intermediari finanziari coloro che, con rischio a carico proprio, convogliano fondi dai settori con eccedenza di risorse ai settori

² Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Amministrazioni pubbliche” del settore “Resto del Mondo”.

deficitari o trasformano rischi individuali in rischi collettivi. Gli ausiliari finanziari svolgono la loro attività senza assunzione di rischio;

- la voce “Istituzioni finanziarie monetarie” ricomprende le autorità bancarie centrali e le altre istituzioni finanziarie monetarie (banche, fondi comuni di investimento monetario, gli istituti di moneta elettronica e le altre istituzioni finanziarie che svolgono funzione di intermediazione finanziaria e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per proprio conto)³;
- le amministrazioni postali che erogano servizi finanziari sono da includere fra le “Istituzioni finanziarie monetarie”;
- il sottosettore “Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari” comprende tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel settore dei fondi comuni monetari⁴;
- la voce “Altre istituzioni finanziarie” ricomprende i sottosectori: Altri intermediari finanziari, Ausiliari finanziari e Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive⁵;
- il sottosettore “Imprese di assicurazione” comprende le imprese finanziarie che svolgono l'attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 alla Legge 165/2005⁶;
- il sottosettore “Fondi Pensione” comprende le unità istituzionali che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità⁷;
- il settore “Società non finanziarie” comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. La loro attività è distinta da quella dei proprietari⁸;
- la voce “Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” ricomprende i settori Famiglie (consumatrici e produttrici) e Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie⁹;
- la voce residuale “Altri” è da utilizzare per i soggetti non rientranti nelle categorie precedenti ovvero appartenenti al settore “Unità non classificabili e non classificate”¹⁰;

³ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Istituzioni finanziarie monetarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁴ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo “Fondi comuni non monetari” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁵ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti vanno considerati i sottogruppi “Società veicolo”, “Altri intermediari finanziari”, “Ausiliari finanziari” e “Altre società finanziarie” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁶ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo “Imprese di assicurazione” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁷ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo “Fondi pensione” del sottosettore “Altre società finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁸ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Società non finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

⁹ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti vanno considerati i sottosectori “Famiglie” e “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” del settore “Resto del Mondo”.

¹⁰ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. In tale voce è ricompreso anche il sottosettore “Organismi internazionali e altre istituzioni” del settore “Resto del Mondo”.

- la rilevazione delle imprese nelle categorie relative a soggetti autorizzati va eseguita solo durante la fase di effettiva iscrizione delle stesse nel Registro Soggetti Autorizzati di cui al Regolamento n. 2006-01, conseguentemente le imprese non ancora iscritte nel Registro o già cancellate vanno convenzionalmente classificate nella categoria “Società non finanziarie”, unicamente ai fini di cui al presente comma.

Ulteriori dettagli informativi possono essere richiesti nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO qualora ritenuto necessario a fini di vigilanza.

4. Con riferimento alla residenza, le possibili categorie presenti nelle SEGNALAZIONI sono:
- a) Residenti – San Marino;
 - b) Non residenti – Italia;
 - c) Non residenti – Paesi UE area euro;
 - d) Non residenti – Paesi UE non area euro;
 - e) Non residenti – Resto del Mondo.
5. In argomento, ai fini del corretto utilizzo delle categorie sopra riportate, si precisa quanto segue:
- ogni categoria è reciprocamente esclusiva rispetto alle altre presenti nella medesima SEGNALAZIONE;
 - qualora il rapporto continuativo intrattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE con la clientela sia intestato a più soggetti (cointestazione), la classificazione per settore di attività economica e per residenza va effettuata considerando il soggetto che per importanza economica può essere considerato “prevalente” rispetto agli altri (ad es. per il tipo di attività svolta, il volume di affari, ecc.).

Titolo IV

Dichiarazione semestrale di conformità

Articolo II.IV.1 – Contenuti e modalità di predisposizione e approvazione

1. I SOGGETTI SEGNALANTI devono compilare e trasmettere alla BANCA CENTRALE, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un’attestazione semestrale circa la conformità delle informazioni trasmesse ai dati della contabilità aziendale e alle informazioni gestionali (Allegato 6).
2. L’attestazione deve contenere l’elenco delle SEGNALAZIONI inviate nel semestre, il periodo di riferimento della SEGNALAZIONE, la data e l’ora di invio a BCSM, il numero di trasmissione, l’evidenza di eventuali rinvii o invalidazioni e il codice di controllo.
3. La dichiarazione con i dati precompilati richiesti è disponibile nell’area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm), la cui correttezza e completezza va controllata con le evidenze aziendali relative alle SEGNALAZIONI inviate dal SOGGETTO SEGNALANTE nel semestre di riferimento.

Articolo II.IV.2 – Tempi e modalità di trasmissione

1. I SOGGETTI SEGNALANTI trasmettono a BANCA CENTRALE, a mezzo posta ordinaria, la dichiarazione semestrale di conformità entro 30 giorni dalla fine del semestre a cui si riferisce.
2. In relazione a quanto sopra disposto, resta comunque fermo l'obbligo per i SOGGETTI SEGNALANTI di stampare e archiviare, unitamente alle SEGNALAZIONI cui si riferiscono, le dichiarazioni di conformità singolarmente prodotte dalla procedura elettronica di trasmissione delle SEGNALAZIONI a seguito di ogni singolo invio dei MODELLI compilati.

PARTE III

I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE

Titolo I

Società di revisione

Articolo III.I.1 – Fonti normative

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 33 della LISF e tenuto conto anche di quanto previsto dell'articolo 68 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo VI.II.3 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03, 2014-04 e dall'articolo 154 comma 2 del Regolamento n. 2006-03, le società di revisione svolgono le attività di cui al presente Titolo con riferimento alle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

Articolo III.I.2 – Modalità e tempi di esecuzione dei controlli

1. I SOGGETTI SEGNALANTI devono trasmettere alla BANCA CENTRALE le relazioni della società di revisione che attestano lo svolgimento dei controlli di seguito descritti:
 - a) verifica della corrispondenza tra i dati riportati nelle SEGNALAZIONI e le risultanze della contabilità aziendale;
 - b) corretta applicazione dei criteri di classificazione e valutazione delle varie poste e la loro conformità a quelli fissati dall'Autorità di Vigilanza.
2. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti dalle società di revisione anche tramite verifiche a campione dei dati delle SEGNALAZIONI, analisi degli andamenti dei dati segnaletici al fine di identificare eventuali variazioni anomale che richiedano esami documentali e discussione degli elementi emersi nelle sedi di controllo con le strutture operative e con la direzione dei SOGGETTI SEGNALANTI.
3. Gli obblighi in capo alle società di revisione per i controlli sopra descritti riguardano le seguenti SEGNALAZIONI:
 - a) “Situazione contabile”, PROSPETTI riferiti alla fine di ciascun trimestre solare relativi a Stato Patrimoniale e Conto Economico, limitatamente ai soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica;
 - b) Patrimonio di Vigilanza e Ponderazione delle attività per il rischio di credito, verifiche su tutte le SEGNALAZIONI con periodicità trimestrale o semestrale;
 - c) Dati di bilancio primo semestre.
4. In particolare le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera a) del precedente comma, per i SOGGETTI SEGNALANTI, sono:

- verifica della corrispondenza dei dati della SEGNALAZIONE con le risultanze delle scritture contabili e (ove necessario) extra contabili dei SOGGETTI SEGNALANTI;
- discussione ed aggiornamento delle principali variazioni avvenute nelle procedure contabili e nel sistema di controllo interno.

Con riguardo agli enti creditizi e alle società finanziarie, le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera a) includono anche:

- analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della corretta classificazione dei crediti scaduti da oltre 180 giorni;
- analisi mediante discussione della congruità delle rettifiche di valore sui crediti dubbi.

5. Le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera b) del comma 3 sono:

Per gli enti creditizi e le società finanziarie:

- verifica, tramite discussione della conformità dei criteri adottati per la ponderazione dei rischi indicata nei PROSPETTI 3, 4 e 5 con quanto previsto dai Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e dalle circolari applicative in materia di vigilanza prudenziale;
- verifica su di un campione di operazioni, significativo e rotativo, indicate nei PROSPETTI 3, 4 e 5 della corrispondenza con la contabilità aziendale e con le informazioni gestionali disponibili;
- verifica a campione dell'accuratezza matematica dei valori ponderati indicati nei PROSPETTI 3, 4 e 5.

Per le società di gestione, le procedure di verifica minimali riguardano tutti i prospetti della SEGNALAZIONE "Patrimonio di vigilanza e adeguatezza patrimoniale".

Per gli istituti di pagamento, le predette procedure di verifica minimali riguardano i prospetti contenenti le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui requisiti patrimoniali, di cui alla Parte VII, Titoli II e III del Regolamento BCSM n. 2014-04.

6. Le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera c) del comma 3, con riguardo agli enti creditizi, sono:

- verifica della corrispondenza della SEGNALAZIONE con le risultanze delle scritture contabili ed extra contabili del SOGGETTO SEGNALANTE;
- analisi tramite discussione dell'uniforme applicazione dei principi contabili rispetto a quelli applicati al 31 dicembre precedente;
- discussione ed aggiornamento delle maggiori variazioni avvenute nelle procedure contabili e nel sistema di controllo interno;
- verifica della completezza e correttezza dei ratei e risconti relativi agli interessi attivi e passivi (impieghi, raccolta, titoli, banche corrispondenti) tramite ottenimento del dettaglio di tutti i ratei e risconti e:

- accertamento della completezza degli elenchi dei ratei e dei risconti mediante verifica, a campione, della concordanza tra i dati su cui ratei e risconti sono calcolati con le relative voci di bilancio;
- ricalcolo per un limitato campione, dei ratei e dei risconti;
- verifica mediante limitati controlli documentali della corretta determinazione delle minus/plusvalenze da valutazione e del risultato di negoziazione in titoli e in strumenti finanziari derivati;
- analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della congruità delle rettifiche di valore sui crediti dubbi e degli accantonamenti a fronte dei rischi su crediti e per imposte, nonché della corretta contabilizzazione dei relativi utilizzi;
- ottenimento dell'elenco delle partecipazioni detenute dalla banca con l'indicazione per ciascuna di esse della percentuale di possesso. Verifica della conformità della valutazione ai criteri previsti dalla vigente normativa e, a campione, delle variazioni intervenute nel conto partecipazioni;
- analisi tramite discussione delle poste della SEGNALAZIONE, al fine di identificare andamenti inusuali che richiedano esami documentali;
- comparazione delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre ed al 30 giugno ed analisi mediante colloqui degli scostamenti più significativi;
- lettura dei libri sociali ed analisi eventi successivi (fino alla data della relazione).

7. Qualora il bilancio semestrale redatto ai fini di vigilanza preveda un utile di esercizio, le società di revisione devono accludere nella relazione il prospetto di raccordo tra l'utile netto al 30 giugno e l'utile patrimonializzabile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza (Allegato 3).

8. Le attività di verifica dei revisori esterni, verbalizzate nel libro contabile dei revisori previsto dall'art. 72 Legge n. 47/2006, sono descritte in apposita relazione da inviare in formato elettronico a BANCA CENTRALE a cura del SOGGETTO SEGNALANTE, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo ai termini di scadenza della SEGNALAZIONE a cui si riferisce l'attività in commento.

9. Le predette relazioni dovranno riportare, per ciascuna SEGNALAZIONE oggetto delle attestazioni e dei controlli della società di revisione, i riferimenti ai flussi informativi trasmessi elettronicamente. In particolare, nelle relazioni della società di revisione dovranno essere citati, per ciascuna SEGNALAZIONE oggetto di controllo, il numero, la data e il codice di controllo della trasmissione.

10. In caso di nuovo invio delle SEGNALAZIONI da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI, ad esempio a seguito di rettifiche segnaletiche richieste da BCSM o autonomamente decise dal medesimo SOGGETTO SEGNALANTE, la società di revisione deve provvedere a verificare i PROSPETTI sottoposti a modifiche per le parti di propria competenza e darne conto nell'invio a BCSM delle relazioni di verifica afferenti la medesima SEGNALAZIONE, qualora non ancora inviata o quella relativa alla successiva DATA DI RIFERIMENTO.

11. Le società di revisione scambiano con il Collegio Sindacale – anche ai sensi dell'art. VII.IX.9, comma 1, lettera e) dei Regolamenti BCSM 2007-07 e 2011-03, dell'art. VII.IV.9, comma 1, lettera e) del Regolamento BCSM 2014-04 e dell'art. 47, comma 3 del Regolamento BCSM 2006-03 – informazioni

rilevanti per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza, incluse le analisi svolte sulle modalità di classificazione e valutazione dei crediti adottati dal SOGGETTO SEGNALANTE. Eventuali rilievi emersi in sede di controllo sono portati senza indugio all'attenzione del Collegio Sindacale.

12. Restano ferme le competenze e le responsabilità delle società di revisione in materia di certificazione di bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 dalla legge 47 del 23 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Titolo II

Consiglio di Amministrazione

Articolo III.II.1 – Responsabilità delle segnalazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'invio a BCSM, deve esaminare e approvare, previa verifica di conformità dei dati alla contabilità aziendale e alle informazioni gestionali da parte del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, le SEGNALAZIONI aventi periodicità trimestrale, semestrale e annuale. Il vaglio preventivo da parte dell'organo consiliare può essere delegato, qualora lo Statuto lo preveda, al Comitato Esecutivo mediante apposita delibera che ne qualifichi i poteri delegati, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva. Alle riunioni dell'organo consiliare e del Comitato Esecutivo, di cui al presente comma, partecipa anche il Collegio Sindacale per l'espletamento dei controlli di competenza circa l'osservanza delle disposizioni di Banca Centrale.

2. Nel caso delle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA che sono trasmesse sia con periodicità mensile che con periodicità trimestrale (come ad esempio la rilevazione periodica sull'utilizzo degli strumenti di pagamento trasmessa dagli enti creditizi), la disposizione di cui al precedente comma si applica alle SEGNALAZIONI riferite alla fine dei trimestri solari (marzo, giugno, settembre e dicembre).

3. Le restanti SEGNALAZIONI con frequenza mensile devono essere portate a conoscenza degli amministratori e dei sindaci al primo Consiglio di Amministrazione utile, così come i nuovi invii di SEGNALAZIONI che richiedono modifiche da sottoporre alla società di revisione.

4. Con riguardo alle SEGNALAZIONI di frequenza maggiore a quella mensile, il precedente comma trova applicazione almeno per quelle con data di riferimento l'ultima disponibile di ciascun mese solare.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Entrata in vigore e testi consolidati

Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione, ancorché le disposizioni della Parte II, Titolo I (Soggetti deputati alla compilazione, controllo e inoltro delle segnalazioni statistiche) e le disposizioni della Parte III (I controlli sulle segnalazioni statistiche) trovino applicazione dal 31 marzo 2015, con riguardo agli enti creditizi, per tutte le SEGNALAZIONI DI VIGILANZA aventi DATA DI RIFERIMENTO pari o successiva.
2. Gli enti creditizi dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. II.III.2, commi 6. e 7., entro il 31 marzo 2015.
3. Le modifiche di cui all'articolo 1 del Regolamento 2017-04 "Disposizioni di raccordo al Regolamento 2016-02 e di revisione alla Circolare n. 2015-02" avranno effetto a decorrere dai bilanci e dalle periodiche SEGNALAZIONI DI VIGILANZA con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2017.
4. Le eventuali disposizioni non coerenti con il presente Regolamento contenute nelle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO e nei MANUALI OPERATIVI continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore dei relativi aggiornamenti.

Articolo IV.I.2 – Abrogazioni

1. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del precedente articolo, a far data dal 31 marzo 2015, le disposizioni riportate nelle seguenti lettere – normative di BCSM:
 - lettera BCSM prot. n. 7627-MAF del 6 aprile 2005;
 - lettera BCSM prot. n. 7807-MAF del 10 giugno 2005;
 - lettera BCSM prot. n. 09/5167 del 30 luglio 2009;devono intendersi non più applicabili agli enti creditizi in quanto aventi ad oggetto materie ora disciplinate dal presente Regolamento.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 3 del precedente articolo, a decorrere dai bilanci e dalle periodiche SEGNALAZIONI DI VIGILANZA con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2017, le disposizioni riportate nelle seguenti lettere – normative di BCSM:
 - lettera BCSM prot. n. 7626-MAF del 6 aprile 2005;
 - lettera BCSM prot. n. 7808-MAF del 10 giugno 2005;devono intendersi non più applicabili ai soggetti destinatari in quanto aventi anch'esse ad oggetto materie ora disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo IV.I.3 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

Titolo II Modifiche ad altre fonti normative

Articolo IV.II.1 – Modifiche al Regolamento n. 2014-02

1. Il comma 3. dell'art. 6 è così sostituito:

“3. Qualora l'ultimo giorno di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa, tale termine non è oggetto di posticipo”

2. Il comma 1. dell'art. 4 è così sostituito:

“1. Destinatari del presente Regolamento sono i SOGGETTI SEGNALANTI che alla data di riferimento della segnalazione risultano iscritti al Registro Soggetti Autorizzati previsto dall'articolo 11 della LISF e al Regolamento attuativo n. 2006-01 e sue successive modificazioni. I SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) non sono quindi tenuti alle segnalazioni di cui ai seguenti articoli 6 e 7 a decorrere dalla data di cancellazione dal summenzionato Registro, così come non lo sono quei SOGGETTI SEGNALANTI che, alla data di riferimento della segnalazione, abbiano già perfezionato la cessione di tutti i rapporti di finanziamento soggetti agli obblighi di rilevazione. L'esenzione descritta riguarda quindi solo le segnalazioni per le quali non sia ancora decorsa la data di riferimento.”

Articolo IV.II.2 – Modifiche ai Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03

1. All'articolo I.I.2, comma 1, dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 la definizione di “crediti in sofferenza” è così sostituita:

“24. “crediti in sofferenza”: l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate nonché da eventuali ristrutturazioni dei predetti crediti. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono comprese le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario, nonché quelle derivanti da contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore, fino a nuova locazione finanziaria dei medesimi beni ad altro conduttore o vendita dei predetti beni a terzi, con conseguente recupero del credito nei limiti della somma riscossa dalla vendita o computata a nuovo contratto di leasing, a prescindere dal riacquisto della piena disponibilità del bene. L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero;”

2. All'articolo I.I.2, comma 1, dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 la definizione di “segnalazioni periodiche di vigilanza” è così sostituita:

74. *“segnalazioni di vigilanza”: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/ o dei supporti informativi gestionali che, nell’ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all’art. 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza.*

3. L’articolo VIII.II.3 del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

“1. Le disposizioni generali afferenti l’adempimento degli obblighi informativi sono qualificate nel Regolamento 2015-01 e successive modifiche e integrazioni al quale si rinvia.

2. Il contenuto, lo schema, i criteri di compilazione, la forma, le modalità di trasmissione e le scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere alla BANCA CENTRALE sono oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia.”

4. Il titolo dell’articolo VIII.II.4 del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

“Articolo VIII.II.4 – Modelli segnaletici e manuali operativi”

5. Il comma 1, dell’articolo VIII.II.4 del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

“1. Ai fini della corretta compilazione ed invio a BCSM delle segnalazioni di vigilanza, si rendono disponibili, con le modalità previste dal Regolamento 2015-01 di cui al precedente articolo, i modelli segnaletici e i relativi manuali operativi contenenti le istruzioni per la compilazione e l’inoltro dei dati statistici.”

6. Il comma 8 dell’articolo VII.IX.11 dei regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 è così modificato:

“8. Le [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] devono disporre in ogni momento di una chiara e precisa rilevazione della propria esposizione nei confronti di ogni CLIENTE o GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, dalla quale risultino, in particolare, i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l’esposizione complessiva del singolo affidato e del GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, le forme tecniche da cui deriva l’esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.”

7. All’articolo VII.IX.11 dei regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 sono aggiunti i seguenti commi:

“9. Utilizzando le informazioni disponibili, le [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria di crediti (DUBBI o in bonis) in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento. Per assicurare l’effettiva attuazione di quanto sopra, le [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] devono adottare idonei presidi organizzativi, anche attraverso opportune deleghe interne, il cui esercizio è oggetto di verifica da parte dell’organo amministrativo, in grado di garantire una tempestiva riclassificazione e valutazione dei crediti rispetto al momento in cui sono disponibili aggiornamenti sul merito creditizio dei clienti.

10 Il tempestivo aggiornamento del valore di presumibile realizzo dei crediti deve inoltre trovare corrispondenza nella contabilità aziendale e nelle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA inoltrate a BANCA CENTRALE. L’andamento dei crediti

e le valutazioni eseguite vengono portati all'attenzione dell'organo amministrativo con le modalità previste precedente comma 7.”

Articolo IV.II.3 – Modifiche al Regolamento n. 2008-02

1. L'articolo III.II.4 è così sostituito:

“1. I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzazione. A tale scopo, le banche adottano una metrica valutativa commisurata alla qualità del credito, procedendo a:

- a) svalutazioni analitiche per i crediti dubbi, che tengano conto del deterioramento dell'affidabilità dei singoli debitori;*
- b) svalutazioni forfetarie per i crediti “in bonis”, che tengano conto dello scadimento qualitativo di insiemi omogenei di debitori (ad es. per comparto economico di appartenenza del debitore) ovvero del rischio storicamente latente nel portafoglio crediti. Sono altresì oggetto di svalutazione forfetaria i crediti non garantiti verso Paesi a rischio per i quali la classificazione tra i crediti dubbi dipende unicamente dalla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori (rischio paese). L'importo delle svalutazioni forfetarie è indicato in nota integrativa.*

2. Il metodo della svalutazione forfetaria può essere utilizzato anche per i crediti dubbi se di ammontare contenuto, determinato sulla base dei criteri stabiliti dall' art. III.II.5, comma 3.

3. I criteri di valutazione di cui ai commi precedenti si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

4. È ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi su crediti solo eventuali. La svalutazione degli elementi dell'attivo è effettuata esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore degli elementi a cui si riferiscono. Pertanto, non è ammessa nel passivo l'iscrizione di fondi rettificativi.

5. Gli STRUMENTI FINANZIARI, non costituenti IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, QUOTATI o non quotati in mercati organizzati, sono valutati al valore di mercato. Quest'ultimo è determinato, per gli STRUMENTI FINANZIARI non quotati in mercati organizzati, sulla base del valore di strumenti analoghi quotati o non quotati ovvero, qualora ciò non sia possibile, sulla base di ragionevoli stime.

6. Agli STRUMENTI FINANZIARI, QUOTATI e non quotati nei mercati organizzati, che rappresentano OPERAZIONI FUORI BILANCIO, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 5 del presente articolo, se tali valori non costituiscono IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

7. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.”.

2. L'Articolo III.II.5 è ridenominato in **“Svalutazioni analitiche e forfetarie”** e così sostituito:

“1. Le svalutazioni analitiche di cui all'art. III.II.4 comma 1 del presente regolamento sono effettuate avendo riguardo alla capacità dei singoli debitori di assolvere al servizio del debito e di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. A tale scopo è necessario che la banca sia in grado di rilevare con tempestività i segnali di debolezza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei

soggetti affidati, tali da determinare un nuovo valore di presumibile realizzo, individuato tenendo conto anche del grado di copertura assicurato dalle eventuali garanzie (di tipo personale e/o reale) che assistono il credito.

2. Le banche procedono al costante aggiornamento delle informazioni disponibili circa il merito creditizio della propria clientela (tenuto conto delle eventuali azioni, giudiziali o meno, intraprese dalla banca per il recupero del credito), operando le conseguenti riclassificazioni degli affidamenti, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal regolamento, nei portafogli relativi ai crediti dubbi di pertinenza. Le eventuali rettifiche di valore sono determinate, secondo il prudente apprezzamento degli organi amministrativi, in ragione anche della "effettività" e "regolarità" delle garanzie acquisite e del valore corrente dei beni posti a garanzia.

3. Le banche possono effettuare rettifiche di tipo forfetario anche sui crediti dubbi, in alternativa alle svalutazioni di tipo analitico, purché su posizioni di importo contenuto. L'ammontare da considerarsi "contenuto" va riferito sia al singolo credito che all'ammontare dei crediti dubbi oggetto di svalutazione forfetaria. A tale scopo, si considerano di "importo contenuto" i crediti dubbi per i quali siano rispettate le seguenti soglie di significatività:

- valore della singola esposizione lorda non superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza;
- valore complessivo delle esposizioni lorde oggetto di svalutazione forfetaria non superiore al 5% del patrimonio di vigilanza.

Il valore dei crediti dubbi da considerare ai fini del calcolo dei richiamati tassi di incidenza è al lordo di eventuali svalutazioni analitiche e forfetarie apportate ai crediti.

4. Per i crediti "in bonis" si procede a svalutazioni di tipo forfetario determinando le relative rettifiche a seconda della categoria omogenea di crediti (es. medesimo comparto economico, localizzazione geografica, classe dimensionale, ecc.).

5. Per i crediti (per cassa e di firma) non garantiti verso debitori residenti nei Paesi appartenenti alla zona B si eseguono svalutazioni di tipo forfetario per il rischio Paese. Le esposizioni non sono oggetto di svalutazione forfetaria qualora siano assistite da garanzie reali o personali da parte di soggetti residenti in PAESI DELLA ZONA A e tali garanzie sono dirette esplicitamente a neutralizzare il rischio Paese.

6. I crediti non garantiti verso debitori residenti in PAESI DELLA ZONA B possono essere oggetto di svalutazioni forfetarie qualora fattori di natura economica, finanziaria o politica rendano problematico il rimborso dei crediti, indipendentemente dalle condizioni di solvibilità dei singoli debitori. L'apprezzamento del rischio paese tiene conto della performance sul servizio del debito sovrano (moratorie, accordi di ristrutturazione del debito, ecc.), dell'incremento degli spread pagati sui titoli del debito pubblico, del deterioramento dei rating attribuiti al di sotto del livello "investment grade".

7. Le rettifiche di valore di tipo forfetario sono effettuate sulla base di tutte le evidenze informative disponibili che consentano di apprezzare il livello di rischio della categoria omogenea di crediti considerata e la sua prevedibile evoluzione. Nel determinare tali rettifiche le banche sammarinesi tengono conto delle eventuali svalutazioni analitiche già effettuate con riguardo alle singole posizioni.

8. Ai fini della determinazione delle rettifiche forfetarie possono essere utilizzati indicatori statistici che consentono di apprezzare il grado di irrecuperabilità ritenuto statisticamente "normale" associato a classi del portafoglio crediti ritenute omogenee sotto il profilo della qualità, della tipologia di debitori (settore di attività economica, classe dimensionale, ecc.) ovvero la tipologia di operazioni (durata, garanzia, tassi, ecc.). In assenza di adeguate serie storiche in grado di assicurare robustezza statistica, la svalutazione forfetaria è rimessa al prudente apprezzamento degli organi amministrativi.

9. In coerenza con l'art. VII.IX.11, comma 7, del REGOLAMENTO 2007-07, le metodologie utilizzate per le valutazioni di tipo forfetario devono essere adeguatamente formalizzate e approvate dal Consiglio di Amministrazione delle banche segnalanti. Eventuali

variazioni apportate nel tempo alle suddette metodologie devono essere preventivamente documentate, motivate e sottoposte alle valutazioni dell'organo consiliare.

10. Nelle riduzioni di valore, connesse alle svalutazioni forfetarie, relative a crediti acquisiti a un valore inferiore a quello nominale, le banche sammarinesi tengono conto dello sconto ottenuto nell'acquisto di detti crediti.

11. I crediti commerciali impagati da almeno 3 mesi, per capitale e/o per interessi, concorrono a determinare l'aggregato crediti non garantiti per l'intero valore nominale.”.

3. All'Articolo IV.I.3 è stato aggiunto il seguente comma 3:

“3. Nella voce “crediti verso banche – a vista” sono ricompresi i saldi contabili a credito registrati sui conti reciproci accesi per servizi resi.”.

4. Il comma 2 dell'Articolo IV.I.5 è stato così modificato:

“2. In conformità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'eventuale acquisto di obbligazioni proprie non può trovare allocazione nel portafoglio di proprietà della banca e il relativo valore deve essere portato direttamente in diminuzione delle obbligazioni iscritte nel passivo con conseguente variazioni anche delle connesse voci presenti nelle tabelle di nota integrativa.”.

5. Il comma 3 dell'Articolo IV.I.8 è stato così modificato:

“3. È incluso tra le immobilizzazioni immateriali anche il costo dei beni immateriali oggetto di contratti di leasing finanziario. Per questi ultimi non è richiesto il consenso specifico del Collegio Sindacale. Nella categoria dei contratti di leasing rientrano anche i beni in attesa di prima locazione (acquistati dalla banca a fronte di un contratto di leasing già stipulato con la clientela) e i beni detenuti a fronte di contratti risolti, il cui importo è dettagliato in apposita sotto voce per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.”.

6. Il comma 3 dell'Articolo IV.I.9 è stato così modificato:

“3. È incluso tra le immobilizzazioni materiali il costo dei beni oggetto di contratti di leasing finanziario. Nella categoria dei contratti di leasing rientrano anche i beni in attesa di prima locazione (acquistati dalla banca a fronte di un contratto di leasing già stipulato con la clientela) e i beni detenuti a fronte di contratti risolti, il cui importo è dettagliato in apposita sotto voce per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.”.

7. Modifiche agli articoli IV.I.3 - Crediti verso banche (voce n. 20) e IV.I.4 - Crediti verso clientela (voce n. 30)

Negli articoli IV.I.3 e IV.I.4 la definizione “Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso” viene sostituita con la definizione “Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito”.

8. L'Articolo IV.I.13 è così sostituito:

“1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo. Le banche rettificano direttamente, in aumento o in diminuzione, i conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti attivi, nei seguenti casi:

- a) nei conti dell'attivo, in relazione agli interessi maturati su crediti e titoli;
- b) nei conti del passivo, in relazione a interessi maturati su debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati", ivi compreso il disaggio di emissione sulle obbligazioni e sui certificati di deposito.

2. In ogni caso, le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate in nota integrativa.

3. I ratei e risconti relativi ai differenziali o margini rivenienti da CONTRATTI DERIVATI di copertura del rischio di tasso di interesse delle attività e passività fruttifere di interessi sono considerati in aumento o diminuzione delle predette attività e passività.”.

9. All'Articolo IV.II.1 è stato aggiunto il seguente comma 3:

“3. Nella voce “debiti verso banche – a vista” sono ricompresi i saldi contabili a debito registrati sui conti reciproci accesi per servizi resi.”.

10. All'Articolo IV.II.3 è stato aggiunto il seguente comma 3:

“3. I debiti rappresentati da strumenti finanziari sono esposti al netto dei titoli di debito di propria emissione riacquistati.”.

11. All'Articolo IV.IV.9 il comma 1 è così modificato:

“1. La presente voce comprende le RETTIFICHE DI VALORE effettuate sui crediti in relazione alle perdite accertate sui crediti a seguito di valutazioni analitiche effettuate nel periodo di riferimento e alle perdite sui crediti calcolate forfaitariamente nel periodo di riferimento sia per i crediti in sofferenza che per i crediti non in sofferenza. Nella presente voce confluiscono anche le rettifiche di valore effettuate sui crediti (espliciti e impliciti) per leasing finanziario.”.

12. All'Articolo IV.V.5 sono stati aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. Nelle sottovoci “Leasing finanziario” e “Beni in attesa di locazione finanziaria” delle voci 80 e 90 dello stato patrimoniale rifluisce rispettivamente l'importo del credito residuo in linea capitale nei confronti dei conduttori e il credito residuo in linea capitale riferito sia ai beni in attesa di prima locazione sia a quelli rivenienti da contratti risolti, il cui importo, espresso al netto delle rettifiche di valore per deterioramento del merito creditizio, è ulteriormente dettagliato per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

I canoni scaduti (e non ancora incassati) sono appostati nell'ambito della voce 30 “Crediti verso clientela” e poi riclassificati nella tabella di nota integrativa, unitamente ai relativi valori di credito residuo, a seconda della natura (in bonis o meno) dell'esposizione.

5. In presenza di anticipi ricevuti dal cliente (conduttore) durante la fase di costruzione del bene oggetto del contratto di leasing finanziario, il valore dell'esposizione verso il locatario è appostato al netto delle predette somme di denaro a condizione che le stesse siano destinate e vincolate all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali, senza pertanto obbligo di restituzione da parte della banca.”.

13. Le modifiche agli allegati del Regolamento n. 2008-02 sono riportate nell'allegato 4 del presente Regolamento.

Allegato 1
Modello di dichiarazione di approvazione delle procedure
di elaborazione dei dati e delle relative procedure di controllo interno

Spett.le
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza
Via del Voltone, 120
47890 San Marino (RSM)
(denominazione dell'ente segnalante)

San Marino,

Oggetto: Approvazione delle procedure di elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e delle relative procedure di controllo interno

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questo ente segnalante trasmette a codesta Autorità di Vigilanza, ai sensi della vigente normativa, si basano sui dati della contabilità aziendale e sulle informazioni gestionali.

Si comunica che le suddette segnalazioni conseguono all'attuazione di procedure di elaborazione dei dati specificamente approvate dagli organi aziendali competenti.

Si informa inoltre che, al fine di assicurare la necessaria conformità delle informazioni trasmesse con le risultanze della contabilità aziendale e dei supporti informativi gestionali dell'ente segnalante sono stati predisposti adeguati strumenti di controllo interno, approvati dal Consiglio di Amministrazione, tali da garantire altresì la riconciliazione dei dati segnaletici con le risultanze della contabilità aziendale e dei supporti informativi gestionali e la ricostruibilità e documentabilità dei raccordi tra la contabilità aziendale e i supporti informativi gestionali utilizzati e i dati presenti nelle segnalazioni di vigilanza.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

(data)
(timbro dell'ente segnalante)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Collegio Sindacale

Il Capo della Struttura Esecutiva

Allegato 2
**Modello di richiesta di accesso all'area riservata del sito internet della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino**

Spett.le
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Via del Voltone, 120
47890 San Marino (RSM)

San Marino,

Oggetto: Richiesta di accesso all'area riservata del sito internet e di autorizzazione alla trasmissione elettronica delle segnalazioni periodiche di vigilanza

Con la presente si richiede:

- un nuovo codice utente (username) e parola chiave (password) per l'accesso all'area riservata del sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. L'utente sarà autorizzato alla trasmissione elettronica delle segnalazioni di vigilanza.
 - di disabilitare l'accesso all'area riservata del sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino all'utente avente il codice (username)
 - di generare una nuova parola chiave (password) per l'utente avente il codice (username)
- motivazione¹

Il Capo della Struttura esecutiva

¹ Specificare la ragione per la quale è richiesta la generazione di una nuova parola chiave (es. causa smarrimento).

Allegato 3
Prospetto di raccordo tra l'utile netto semestrale al 30 giugno
e l'utile dello stesso periodo
ai fini del patrimonio di vigilanza

Utile netto del semestre al 30 giugno come da situazione patrimoniale ed economica alla stessa data approvata dal Consiglio di Amministrazione del ...

Euro/migl. _____

(meno) stima dei dividendi

Euro/migl. _____

Utile netto del semestre al 30 giugno Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di giugno

Euro/migl. _____

Allegato 4 - Modifiche agli allegati A e B del Regolamento n. 2008-02 (parti modificate)

Lo schema dell'Attivo dello Stato patrimoniale, dell'allegato A è così modificato:

Voci dell'attivo		t	t-1
10.	Cassa e disponibilità liquide		
20.	Crediti verso banche		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
30.	Crediti verso clientela		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
40.	Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito		
	a) di emittente pubblici		
	b) di banche		
	- di cui: strumenti finanziari propri		
	c) di enti (imprese) finanziari (e)		
	d) di altri emittenti		
50.	Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale		
60.	Partecipazioni		
	a) Imprese finanziarie		
	b) Imprese non finanziarie		
70.	Partecipazioni in imprese del gruppo bancario		
	a) Imprese finanziarie		
	b) Imprese non finanziarie		
80.	Immobilizzazioni immateriali*		
	a) Leasing finanziario		
	b) Beni in attesa di locazione		
	- di cui rivenienti da contratti di leasing risolti		
	- di cui per inadempimento del conduttore		
	c) Avviamento		
	d) Altre immobilizzazioni immateriali		
90.	Immobilizzazioni materiali*		
	a) Leasing finanziario		
	b) Beni in attesa di locazione finanziaria		
	- di cui beni rivenienti da contratti di leasing risolti		
	- di cui per inadempimento del conduttore		
	c) Beni immobili		
	d) Altre immobilizzazioni materiali		
100.	Capitale sottoscritto e non versato		
110.	Azioni o quote proprie		
120.	Altre attività		
130.	Ratei e risconti attivi		
	a) ratei attivi		
	b) risconti attivi		
140.	Totale attivo		

* L'appostazione degli importi relativi al credito residuo dei leasing è al netto dei relativi ammortamenti e delle rettifiche di valore in relazione al merito creditizio.

Lo schema del Passivo dello Stato patrimoniale, dell'allegato A è così modificato:

Voci del passivo		t	t-1
10.	Debiti verso banche a) a vista b) a termine o con preavviso		
20.	Debiti verso clientela a) a vista b) a termine o con preavviso		
30.	Debiti rappresentati da strumenti finanziari a) obbligazioni b) certificati di deposito c) altri strumenti finanziari		
40.	Altre passività di cui assegni in circolazione e titoli assimilati		
50.	Ratei e risconti passivi a) ratei passivi b) risconti passivi		
60.	Trattamento di fine rapporto di lavoro		
70.	Fondi per rischi e oneri a) fondi di quiescenza e obblighi simili b) fondi imposte e tasse c) altri fondi		
80.	Fondi rischi su crediti		
90.	Fondo rischi bancari generali		
100.	Passività subordinate		
110.	Capitale sociale		
120.	Sovrapprezzi di emissione		
130.	Riserve a) riserva ordinaria b) riserva per azioni proprie c) riserve straordinarie d) altre riserve		
140.	Riserve di rivalutazioni		
150.	Utili (Perdite) portate a nuovo		
160.	Utile (Perdita) di esercizio		
170.	Totale passivo		

Lo schema del Conto Economico, dell'allegato A è così modificato:

Voci del conto economico		t	t-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati a) su crediti verso banche b) su crediti verso clientela c) su titoli di debito		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati a) su debiti verso banche b) su debiti verso clientela c) su debiti rappresentati da titoli – di cui su passività subordinate		
30.	Dividendi e altri proventi a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo		
40.	Commissioni attive		
50.	Commissioni passive		
60.	Profitti (perdite) da operazioni finanziarie		
70.	Altri proventi di gestione		
80.	Altri oneri di gestione		
90.	Spese amministrative: a) Spese per il personale - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e obblighi simili - amministratori e sindaci - altre spese per il personale b) Altre spese amministrative		
100.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali		
110.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali		
120.	Accantonamenti per rischi e oneri		
130.	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti		
140.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni		
150.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni		
160.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie		
170.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		
180	Utile (perdita) delle attività ordinarie		
190.	Proventi straordinari		
200.	Oneri straordinari		
210.	Utile (perdita) straordinario		
220.	Imposte dell'esercizio		
230.	Variazione del Fondo rischi bancari generali		
240.	Utile (perdita) dell'esercizio		

1. La sezione 2, della parte A, dell'allegato B è così modificata:

“Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti

Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle eventuali RETTIFICHE DI VALORE e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale.”.

2. Lo schema 2.1, della parte B, dell'allegato B è così modificato:

	31.12.t		31.12.t-1		Variazione	
	In euro	In valuta	In euro	In valuta	importo	%
Crediti verso banche:						
A) A vista						
A1. Conti reciproci accesi per servizi resi						
A2. C/c attivi						
A3. Altri						
B) Altri crediti						
B1. Depositi vincolati						
B2. C/c attivi						
B3. PCT e riporti attivi						
B4. Altri						
Totale						

3. Le indicazioni per la compilazione dello schema 3.2, della parte A, dell'allegato B sono così modificate:

“INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.2:

Indicare l'importo dei “Crediti verso clientela” assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.

La voce “B) Da Pegno su:”

- “depositi contante”: include i crediti assistiti da pegno su conti correnti, depositi a risparmio e, convenzionalmente, anche quelli emessi dall'ente segnalante e depositati presso lo stesso;

- “titoli”: ricomprende tutti i crediti assistiti da pegno su strumenti finanziari

- “altri valori”: include tutti i crediti assistiti da pegno non riconducibili alle voci precedenti.”.

4. Le indicazioni per la compilazione della Tabella 3.3 della parte B, dell'allegato B, sono così modificate:

“Tabella 3.3: situazione dei crediti per cassa verso clientela.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.3:

Indicare la situazione dei crediti per cassa, ivi compresi i crediti rivenienti dalle operazioni di leasing finanziario in essere alla data di riferimento del bilancio.

▪ **RETTIFICHE DI VALORE complessive:** rappresentano per ciascuna categoria di crediti indicati nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente, nel corso degli anni, sui crediti stessi sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfetaria su insiemi omogenei di crediti e per il rischio Paese. Con riguardo ai crediti per contratti derivanti da operazioni di leasing le rettifiche di valore, in presenza di un deterioramento della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti, riguardano sia i crediti espliciti, iscritti tra i crediti verso clientela, sia i crediti impliciti (credito residuo).

▪ **Esposizione netta:** corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dei crediti indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

▪ **Esposizione lorda:** si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle RETTIFICHE DI VALORE complessive.

▪ **Crediti in bonis:** sono rappresentati dalle esposizioni nei confronti di soggetti che non presentano allo stato attuale, specifici rischi di insolvenza.

La sotto voce “di cui da operazioni di leasing”: corrisponde per ciascuna categoria all’ammontare del leasing finanziario e dei beni in attesa di locazione e include sia il credito residuo (credito implicito) sia il canone scaduto e non incassato (credito esplicito). Nel caso di contratti risolti per inadempimento del conduttore l’esposizione complessiva (valori relativi ai canoni scaduti e al credito residuo) è appostata alla voce sofferenze.

Le voci dei totali della seguente tabella non coincidono necessariamente con i dati riportati negli schemi di bilancio tra i crediti verso clientela, tenuto conto dell’indicazione dei crediti originati dall’attività di locazione finanziaria. Infatti, detti crediti sono rappresentati in bilancio tra le immobilizzazioni (cfr. anche tabelle 7.1, 8.1, 26.1 e 26.2).”.

5. Le indicazioni per la compilazione della Tabella 3.6, della parte B, dell’allegato B dell’attivo sono così modificate:

“Tabella 3.6: composizione dei “Crediti verso clientela” (valori netti) in base alla vita residua.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.6:

La vita residua corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate e va segnalato l’importo delle singole rate con scadenza nelle relative fasce temporali comprensivo di capitale e interessi. Per quanto concerne i crediti in sofferenza, non essendo possibile riferirsi alla vita residua originaria del credito fissata contrattualmente, va eseguita l’appostazione nella voce “Scadenza non attribuita”. ”.

6. Alla parte B, dell’allegato B dell’attivo è stato aggiunto il seguente schema:

“Tabella 3.7: composizione dei “Crediti verso clientela” (valori netti) per settore di attività economica.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3.7:

Nella presente tabella i crediti riconducibili alle famiglie consumatrici e produttrici vanno appostati nella voce “Famiglie”. Sono inclusi i crediti per leasing (leasing finanziario e beni in attesa di locazione). ”.

	31/12/t	31/12/t-1
a) Governo e settore pubblico		
b) Imprese finanziarie		
c) Imprese non finanziarie		
- Industria		
- Edilizia		
- Servizi		
- Altro		
d) Famiglie		
e) Altri		

7. Lo schema 4.1, dell’Attivo, della parte B, dell’allegato B è così modificato:

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito e azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale (voci: 40 – 50 dell’attivo)

Al 31.12.t		
Voci \ Valori	Immobilizzati	Non immobilizzati
Obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito:		
a) di emittenti pubblici		
b) di banche:		
di cui titoli propri		
c) di enti (Imprese) finanziari(e)		

d) di altri emittenti		
Azioni quote ed altri strumenti finanziari di capitale		
...		
...		
...		
Totale		

8. Le indicazioni per la compilazione della Tabella 6.1, della parte B, dell'allegato B dell'attivo sono così modificate:

“Tabella 6.1: partecipazioni.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 6.1:

Sono fornite informazioni per ciascuna società nella quale la banca detiene una PARTECIPAZIONE a prescindere dalla percentuale di interessenza posseduta.

Per ciascuna delle società partecipate sono indicate la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'attività svolta, l'importo dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta e il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Alla compilazione della presente tabella non si applica la disposizione di cui all'art. V.I.1, comma 7.

Il patrimonio netto della partecipata è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve ovvero deducendo la perdita.”.

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Attività svolta	Utile / perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese del gruppo bancario rilevante						
1. ..						
2. ..						
3. ..						
...						
B. Altre imprese controllate						
1. ..						
2. ..						
3. ..						
....						
C. Altre imprese partecipate						
1. ..						
2. ..						
3. ..						
...						

9. La denominazione della tabella 6.2, della parte B, dell'allegato B dell'attivo è così modificata:

“Tabella 6.2: confronto tra valutazione al patrimonio netto e valutazione al costo (voci 60 e 70).”.

10. La denominazione della tabella 6.6, della parte B, dell'allegato B dell'attivo è così modificata:

“Tabella 6.6: Attività e passività verso imprese partecipate (voce 60).”.

11. La denominazione della tabella 6.7, della parte B, dell'allegato B dell'attivo è così modificata:

“Tabella 6.7: Attività e passività verso imprese partecipate facenti parte del gruppo bancario (voce 70).”.

12. La denominazione e le indicazioni per la compilazione dello schema 7.1, dell'Attivo, della parte B, dell'allegato B e le relative, sono così modificate:

“Tabella 7.1: movimentazione della voce 80 “immobilizzazioni immateriali”.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 7.1:

- Esistenze iniziali: corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- RIPRESE DI VALORE: consistono nel ripristino del valore di immobilizzazioni in precedenza svalutate;
- Altre variazioni incrementative: comprendono anche gli acconti versati per immobilizzazioni in corso di realizzazione durante l'anno;
- RETTIFICHE DI VALORE: corrispondono agli ammortamenti e alle svalutazioni durature operate nell'anno;
- Rimanenze finali: rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.
- Sono inclusi nella presente tabella, i beni dati in (e quelli in attesa di) locazione per il loro credito residuo, eventualmente da adeguare utilizzando l'apposita voce "per merito creditizio" per tenere conto di possibili rettifiche/riprese di valore sull'esposizione creditizia in relazione all'evoluzione della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti..
- Nella colonna "di cui rivenienti da contratti risolti per inadempimento del conduttore" i valori appostati sono un dettaglio della colonna "beni in attesa di locazione" e rappresentano il credito implicito del relativo contratto di leasing..

Variazioni annue	31.12.t	Leasing finanziario	Beni in attesa di locazione	di cui beni rivenienti da contratti risolti per inadempimento del conduttore	Costi di impianto	Altri oneri pluriennali
A. Esistenze iniziali						
B. Aumenti						
B1. Acquisti B2. Riprese di valore: - per merito creditizio B3. Rivalutazioni B4. Altre variazioni incrementative						
C. Diminuzioni						
C1. Vendite C2. Rettifiche di valore: - ammortamenti - svalutazioni durature - per merito creditizio C3. Altre variazioni in diminuzione						
D. Rimanenze finali						

13. La denominazione dello schema 8.1, dell'Attivo, della parte B, dell'allegato B è così modificato:

"Tabella 8.1: descrizione e movimentazione della voce 90: "Immobilizzazioni materiali".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 8.1:

Cfr. le Indicazioni relative alla Tabella 7.1."

Variazioni annue	31.12.t	Leasing finanziario	Beni in attesa di locazione	di cui beni rivenienti da contratti risolti per inadempimento del conduttore	Beni immobili	Altre immobilizzazioni
A. Esistenze iniziali						
B. Aumenti						
B1. Acquisti B2. Riprese di valore:						

- per merito creditizio						
B3. Rivalutazioni						
B4. Altre variazioni						
C. Diminuzioni						
C1. Vendite						
C2. Rettifiche di valore:						
- ammortamenti						
- svalutazioni durature						
- per merito creditizio						
C3. Altre variazioni						
D. Rimanenze finali						

14. Lo schema 10.1 del Passivo, della parte B, dell'allegato B è così modificato:

	31.12.t			31.12.t-1		
	In euro	In valuta	Totale	In euro	In valuta	totale
A) A vista:						
A1. Conti reciproci accesi per servizi resi						
A2. Depositi liberi						
A3. Altri						
B) A termine o con preavviso:						
B1. C/c passivi						
B2. Depositi vincolati						
B3. PCT e riporti passivi						
B4. Altri finanziamenti						
Totale						

15. Lo schema 18.3 “Distribuzione dei crediti verso la clientela per principali categorie di debitori” è eliminato in quanto le medesime informazioni confluiscono nella tabella 3.7

16. Lo schema 18.4, del Passivo, della parte B, dell'allegato B è così modificato:

Voci /durate residue	Totale	a vista	da oltre 1 giorno a 3 mesi	da 3 mesi a 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 anno a 18 mesi	da 18 mesi a 2 anni	Da 2 anni a 5 anni	più di 5 anni	scadenza non attribuita				
						F	V	F	V	F	V	F	V	
1. Attivo														
1.1 Crediti verso banche														
1.2 Crediti verso clientela														
1.3 Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito														
1.4 Operazioni fuori bilancio														
2. Passivo														
2.1 Debiti verso banche														
2.2 Debiti verso clientela														

Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Regolamento 2015-01 in materia di Vigilanza Informativa – Agg. V
- Allegati -

2.3 Debiti rappresentati da strumenti finanziari: - obbligazioni - certificati di dep. - altri strumenti finanziari															
2.4 Passività subordinate															
2.5 Operazioni fuori bilancio															

17. Lo schema 19.1, del Passivo, della parte B, dell'allegato B e le relative indicazioni per la compilazione, sono così modificate:

“Tabella 19.1: Conti d’ordine.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 19.1:

La presente tabella deve essere compilata secondo le indicazioni richiamate nell’art. V.I.2. L’informativa sulle gestioni delegate del proprio portafoglio riguarda sia la componente costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI sia quella rappresentata dalla liquidità.

La sottovoce b) “strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi” rappresenta un “di cui” della sottovoce a) “strumenti finanziari di terzi in deposito”.

La voce C) della tabella va compilata con l’importo delle attività detenute dalla banca nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 71 della LISF ossia di soggetto presso il quale sono depositati valori (strumenti finanziari, liquidità e beni) di Organismi di Investimento Collettivo (OIC) sammarinesi e di diritto estero e tale attività deve essere prevista nei regolamenti di gestione o negli atti giuridici equivalenti del OIC medesimi.

I valori di cui sopra non coincidono con quanto appostato nella voce B)a) “Strumenti finanziari di terzi in deposito” in quanto nei titoli in custodia e amministrazione non vanno inclusi quelli riferiti alla attività di banca depositaria.”

Voci	t	t-1
A) Gestioni patrimoniali a) Gestioni patrimoniali della clientela; - di cui liquidità - di cui liquidità depositata presso l’ente segnalante - di cui titoli di debito - di cui titoli di debito emessi dall’ente segnalante - di cui titoli di capitale e quote OIC - di cui titoli di capitale emessi dall’ente segnalante b) Portafogli propri affidati in gestione a terzi; B) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari a) Strumenti finanziari di terzi in deposito - di cui titoli di debito emessi dall’ente segnalante - di cui titoli di capitale ed altri valori emessi dall’ente segnalante - di cui strumenti finanziari di terzi depositati presso terzi b) Strumenti finanziari di proprietà depositati presso terzi C) Strumenti finanziari e altri valori connessi all’attività di banca depositaria a) Liquidità - di cui liquidità depositata presso l’ente segnalante b) Titoli di debito - di cui titoli di debito emessi dall’ente segnalante c) Titoli di capitale, quote di OIC, altri strumenti finanziari - di cui titoli di capitale emessi dall’ente segnalante d) Altri beni diversi da strumenti finanziari e liquidità		

Allegato 5
Modello di dichiarazione di conformità delle informazioni trasmesse
con modalità non ordinaria

Spett.le

**Banca Centrale della Repubblica di
San Marino**

Via del Voltone, 120

47890 San Marino

San Marino,

Oggetto: dichiarazione di conformità

Con la presente si dichiara che la segnalazione di vigilanza

contenuta nel documento informatico denominatoe memorizzato
all'interno del supporto ottico/chiave USB inviato/a codesta Banca Centrale in allegato alla presente
dichiarazione,

è redatta conformemente ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ente
segnalante.

[] Si comunica inoltre che la medesima segnalazione è stata trasmessa alla Società di Revisione ai fini
dello svolgimento dei controlli contabili e delle verifiche previste dalla normativa vigente.

(Barrare se la normativa vigente prevede che la segnalazione debba essere corredata da una relazione
della società di revisione).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato 6
Modello di dichiarazione di conformità semestrale

Spett.le

**Banca Centrale della Repubblica di
San Marino**

Via del Voltone, 120

47890 San Marino

San Marino, --/--/----

Con la presente si attestano le segnalazioni di vigilanza, di seguito dettagliate, inviate a codesta Banca Centrale nel _____¹¹ con la procedura di trasmissione elettronica definita nel Regolamento BCSM n. 2015-01 e che tali documenti sono redatti conformemente ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ente segnalante.

Sono stati altresì adempiuti gli obblighi di trasmissione alle società di revisione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, ai fini dello svolgimento dei controlli contabili e delle verifiche di competenza.

Soggetto:							
Progr.	Tipo schema	Periodo di riferimento	Data - ora di invio a BCSM	Numero	Evidenza Rinvio	Data - ora di invalidazione	Codice di controllo del documento

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

¹¹ Semestre di riferimento.